

Pubblicato il 11/07/2025

N. 03826 /2025 REG.PROV.CAU.  
N. 00890/2025 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Prima Bis)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Andrea Magrì, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierangelo Vladimiro Ladogana, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., Stato Maggiore della Marina, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del Provvedimento della Commissione per gli accertamenti sanitari del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona del 13.11.2024 2 notificato il 14.11.2024 di "Inidoneità al reclutamento quale VFP 4 nella Marina Militare per

disturbo della fluenza – balbuzie” al Concorso per titoli ed esami, per il 2024 per il reclutamento di Volontari in ferma prolungata quadriennale nella Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27.2.2025:

per l’annullamento del Decreto n. M\_D AB05933 REG2025 0044664 del 28.01.2025 del Ministero della Difesa D.G.P.M. (Persomil) di pubblicazione della graduatoria provvisoria di merito di designazione dei soggetti vincitori del concorso, del loro reclutamento ed incorporazione quali VFP 4 in M.M. del Concorso per titoli ed esami, bandito dal Ministero della Difesa per l’anno 2024 per il reclutamento in Marina Militare di 1.130 VFP 4 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) in servizio ed in congedo per fine ferma, pubblicato con Decreto Interdirigenziale n. M\_D AB05933 REG2024 0067959 del 01.02.2024 e di qualunque altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche se non espressamente menzionato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e dello Stato Maggiore della Marina;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, all’esito della verifica ordinata da questo Collegio, l’organismo verificatore (Commissione Sanitaria d’Appello dell’Aeronautica Militare), ha concluso accertando l’insussistenza della ragione di inidoneità

concorsuale *“in quanto il lieve ed occasionale disturbo dell’eloquio rilevato nel ricorrente, NON comporta riflessi menomanti sotto il profilo del reclutamento”*;

Ritenuto che, alla luce di detta risultanza, può trovare accoglimento la domanda cautelare volta alla ammissione con riserva del candidato alla prosecuzione e al completamento dell’iter concorsuale ai sensi dell’art. 27, comma 2, c.p.a.;

Considerato, sotto altro profilo, che, con ricorso per motivi aggiunti notificato ad almeno un controinteressato, il ricorrente ha impugnato la graduatoria finale di merito del concorso de quo nella parte in cui non è stato inserito nella stessa il nominativo del medesimo;

Ritenuto che sussiste la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di tutti gli altri candidati inclusi nella graduatoria del concorso in oggetto;

Ritenuto di poter autorizzare parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell’art. 41, comma 4, c.p.a., e dell’art. 49, comma 3, c.p.a, mediante pubblicazione, sul sito web dell’Amministrazione resistente, della presente ordinanza, del ricorso principale e di quelli per motivi aggiunti (con oscuramento delle generalità del ricorrente) nonché dell’elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a.;

Ritenuto che, a tali incumbenti, parte ricorrente dovrà provvedere entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta), decorrente dalla data della comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, inoltrando immediatamente, eventualmente anche a mezzo PEC, apposita richiesta all’Amministrazione resistente, fornendo alla stessa copia informatica degli atti indicati e della presente ordinanza;

Ritenuto che l’Amministrazione resistente provvederà alla pubblicazione, entro e non oltre quindici giorni dalla richiesta;

Ritenuto che la prova dell’avvenuta notifica nei modi suindicati, contenente anche l’attestato rilasciato della P.A, dovrà essere depositata, a cura della parte ricorrente, nei successivi 10 (dieci) giorni dall’avvenuta pubblicazione, a pena di decadenza;

Ritenuto di fissare, per il prosieguo della trattazione, la camera di consiglio del 24 settembre 2025, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis):

- accoglie interinalmente la domanda cautelare e, per l'effetto, ammette con riserva il ricorrente al completamento dell'iter concorsuale;
- dispone l'integrazione del contraddittorio nei sensi e nei termini di cui in motivazione;
- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 24 settembre 2025, ore di rito.

Spese di fase compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Claudio Vallorani, Consigliere, Estensore

Chiara Cavallari, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Claudio Vallorani**

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Iannini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.